DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

Art. 14

Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attivita' agrituristiche. Le regioni possono altresi' concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1985, non più in vigore dal 31 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'agriturismo
Estremi	Legge 5 dicembre 1985, n. 730
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-agriturismo-1985/art-14-incentivi-agli-imprenditori-agricoli-ed-alle-iniziative-collegate-all/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it